

S. 74 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 74

21. Sentenza 11 settembre 1946 nella causa Wieser.

Regeste:

La pretesa del debitore alla consegna di cartevalori da parte d'un terzo non è un bene suscettibile di pignoramento nè di realizzazione.

Il testatore non ha il diritto di creare, mediante restrizioni imposte al diritto di disposizione del legatario, categorie di beni assolutamente o relativamente impignorabili non previste dalla legge.

Ein Anspruch des Schuldners auf Herausgabe von Wertpapieren durch einen Dritten ist kein pfänd- und verwertbares Recht.

Dem Erblasser steht nicht zu, durch Beschränkungen des Verfügungsrechtes des Vermächtnisnehmers neue, vom SchKG nicht vorgesehene Gattungen absolut oder relativ unpfändbarer Gegenstände zu schaffen.

Le droit qu'a le débiteur d'obliger un tiers à lui remettre des papiers-valeurs n'est pas un droit susceptible d'être saisi ni réalisé.

Le testateur ne peut, en restreignant le droit de disposition du légataire, créer des catégories de biens absolument ou relativement insaisissables non prévues par la loi.

Ritenuto in fatto:

A. In alcune esecuzioni promosse contro Gustavo Lehmkuhl l'Ufficio di Zurigo I, richiesto da quello di

Seite: 75

Lugano, pignorava, presso la Banca cantonale di Zurigo, obbligazioni fondiarie per un valore nominale di 13000 fr. emesse nel 1942, al 3,25%, dalla Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, e l'Ufficio di Lugano procedeva direttamente al pignoramento d'un credito di 637 fr. 30 posseduto dall'escusso verso la suddetta banca cantonale a dipendenza del libretto di risparmio no 17801.

La Banca cantonale di Zurigo notificava che i beni pignorati, di cui è amministratrice, sono gravati da un diritto di pegno di 2000 fr. e rappresentano un legato del defunto Oscar Rohte a favore dell'escusso, il quale non può disporne prima del suo venticinquesimo anno di età.

Su domanda di creditori, l'Ufficio di Lugano fissava per il primo giugno 1946 l'incanto dei suddetti beni.

Tullio Caglioni, uno dei creditori precedenti, otteneva per 2500 fr. l'aggiudicazione dei beni staggiti che erano stati stimati 13669 fr. 80 (13032 fr. 50 le obbligazioni fondiarie e 637 fr. 30 il libretto di risparmio).

Secondo il verbale, il funzionario incaricato dell'incanto aveva reso noto ai presenti quanto segue: « I valori messi in vendita sono depositati presso la Zürcher Kantonalbank, la quale ebbe a dichiarare che per disposizione testamentaria del fu Oscar Rohte, il legato a favore del debitore escusso Antonio Gustavo Lehmkuhl e costituito dai valori di cui sopra resta vincolato sino al compimento del 25° anno di età di quest'ultimo. Inoltre esiste un diritto di pegno di 2000 fr. a favore della Polizia cantonale degli stranieri a Bellinzona, diritto stato riconosciuto dai creditori precedenti. I valori di cui sopra vengono pertanto venduti a rischio e pericolo dell'aggiudicatario senza responsabilità nè garanzia da parte dell'ufficio. »

Tullio Caglioni compensava parzialmente il prezzo di 2500 fr. col suo credito in escussione.

Il 24 giugno, l'Ufficio di Lugano mandava all'aggiudicatario la copia del verbale d'incanto e della lettera indirizzata quello stesso giorno alla Banca cantonale di Zurigo per informarla della vendita a Tullio Caglioni, « il quale

Seite: 76

subentra quindi in luogo e vece del Lehmkuhl nei diritti a questi spettanti sui valori realizzati. »

La creditrice precedente Frieda Wieser-Bucher riceveva, il 24 giugno, un attestato di carenza di beni per il suo credito in escussione e inoltrava, il 4 luglio, un reclamo, chiedendo l'annullamento dell'incanto per i seguenti motivi: I beni pignorati furono venduti per soli 2500 fr., mentre il loro valore era di molto superiore, come risulta dalla quotazione di borsa. La Banca cantonale di Zurigo non consegnò i titoli all'ufficio, il quale non ne aveva quindi la disposizione materiale. In realtà l'ufficio non realizzò i beni pignorati, ma unicamente il diritto di esigerne la consegna, il che è ben diverso.

Con decisione 24 luglio 1946 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo in ordine e anche nel merito, essenzialmente per i seguenti motivi: La reclamante avrebbe dovuto insorgere entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso d'incanto, ossia entro l'otto giugno al più tardi. Il suo reclamo interposto il 4 luglio è quindi tardivo. Esso è comunque infondato. Infatti, la questione se all'atto

dell'incanto l'ufficio avesse o no la materiale disposizione dei titoli pignorati e se essi siano stati consegnati o no all'aggiudicatario è senz'importanza per la reclamante.

B. Frieda Wieser-Bucher ha deferito tempestivamente questa decisione alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.

Considerando in diritto:

1. Le obbligazioni fondiarie pignorate in odio di Gustavo Lehmkuhl sono cartevalori e, come tali, soggette alle norme sulla realizzazione dei beni mobili. Giusta l'art. 129 LEF, siffatti beni debbono essere consegnati, all'atto della vendita, all'aggiudicatario che deve pagarne il prezzo in contanti.

Nel fattispecie l'ufficio non aveva la disposizione nè diretta nè indiretta dei titoli che si trovavano depositati

Seite: 77

presso la Banca cantonale di Zurigo sotto il nome del debitore. Infatti, come risulta dalla comunicazione l'aprile 1946 dell'Ufficio di Zurigo I a quello di Lugano, la banca rifiutò di consegnare i titoli in discorso prima del 21 novembre 1948, giorno in cui l'escusso compirà i venticinque anni d'età. Ne segue che, contrariamente al verbale d'incanto, l'Ufficio di Lugano non vendette le obbligazioni fondiarie, di cui non aveva la disposizione, ma la pretesa del debitore alla loro consegna, come chiaramente dichiarò nelle sue lettere 24 giugno 1946 all'aggiudicatario e alla Banca cantonale di Zurigo. Se non che una siffatta pretesa non è un bene suscettibile di realizzazione (cfr. RU 60 III 232 e 61 III 152) e il suo incanto è quindi inesistente. La ricorrente ha il diritto di chiedere in ogni tempo che l'incanto sia ripetuto in modo regolare e conforme al verbale di pignoramento che menziona le obbligazioni fondiarie e non la pretesa alla loro consegna.

Quanto al libretto di risparmio, devesi rilevare che non è una cartavalore, poichè non è un documento che incorpora un diritto ai sensi dell'art. 965 CO, ma un semplice credito dell'escusso verso la Banca cantonale di Zurigo, il quale poteva quindi essere venduto, in linea di massima, nella forma seguita dall'Ufficio di Lugano. Questo vendita dev'essere tuttavia dichiarata nulla: quantunque completamente distinto, il credito fu venduto come se costituisse un bene unico con la pretesa alla consegna delle obbligazioni fondiarie, la realizzazione della quale è nulla per i motivi suesposti.

2. In un primo tempo, l'Ufficio di Lugano volle rettamente procedere alla realizzazione delle obbligazioni fondiarie per mezzo dell'Ufficio di Zurigo I: esse si trovavano infatti depositate presso la Banca cantonale di Zurigo. Gli errori, nei quali incorse ulteriormente, sono dovuti al rifiuto della banca di consegnare il legato, di cui è amministratrice, prima che il legatario raggiunga l'età di venticinque anni stabilita dal testamento. Un siffatto rifiuto implica che il testatore abbia il diritto di creare delle

Seite: 78

categorie di beni assolutamente o relativamente impignorabili non previste dalla legge. Gli art. 92 e 93 LEF stabiliscono le categorie dei beni impignorabili, nessuna delle quali comprende i beni legati in concreto. In particolare la restrizione imposta dal testatore al diritto di disposizione del legatario non può essere considerata come un usufrutto ai sensi dell'art. 93 LEF o come una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 92, cifra 7 LEF. La Banca cantonale di Zurigo non può quindi invocare questa restrizione prevista nel testamento per sottrarsi all'obbligo della consegna dei beni pignorati all'ufficio (art. 98 LEF).

L'Ufficio di Lugano dovrà quindi incaricare quello di Zurigo I della realizzazione dei titoli in discorso. Per ottenerne la consegna dalla banca, si applicheranno eventualmente i mezzi legali. L'impignorabilità allegata dalla banca dipende dal diritto d'esecuzione e non dal diritto sostanziale. Spetta adunque alle autorità d'esecuzione e non ai tribunali di pronunciarsi su questo punto.

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso ed è quindi annullato l'incanto tenuto in odio di Gustavo Lehmkuhl, il primo giugno 1946, presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano